

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1879

tare gli stessi espedienti che adoperano in oggi per avere i medici condotti.

La residenza obbligatoria, quella che i notai hanno chiamato qui in Roma nel loro congresso: « il domicilio coatto notarile » è proprio necessaria per il notariato?

La Commissione ha portato un leggero, dirò così, un soave emendamento alla disposizione stabilita dal Senato, permettendo, se non altro, che il notaio possa assentarsi dal luogo della sua dimora per i bisogni del suo ministero, o per gli uffici ai quali potesse essere preposto. Ma un tal permesso ridotto a soli cinque giorni è relativamente troppo poca cosa, e non toglie il paragone, che può farsi, e che, come ho detto, hanno fatto i notai stessi, tra la loro residenza forzata ed una specie di domicilio coatto.

Del resto, o signori, se il notaio non ha lavoro nel luogo della sua residenza, come avviene tante volte, e se il notaio appartiene ai quei centri, nei quali un terzo circa degli abitanti emigrano, od a quelli nei quali la proprietà non è proporzionatamente distribuita e dove due o tre proprietari antichi, feudali, la riuniscono tutta quanta, il notaio, dico, deve stare 360 giorni dell'anno ad aspettare il lavoro che non viene? E per soli cinque giorni per bimestre avrà facoltà di potersi assentare? Nè potrà assentarsi per quei lavori che la legge gli consente? Imperocchè il notaio può esercitare la sua professione non soltanto nel luogo della sua residenza, ma in tutto quanto il distretto territoriale.

Parrai inoltre che quest'obbligo dovrebbe essere eliminato anche per un'altra ragione abbastanza grave. Ed è, che quest'obbligo della residenza non è rispettato; e ciò, per quanto io sappia, senza che ne sia venuto danno tale alle popolazioni da richiedere assolutamente una misura tanto rigorosa, come quella contenuta in questo disegno di legge.

Dacchè ho facoltà di parlare, e per non chieder più che mi sia concessa durante questa discussione, io mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera sull'articolo 42, dove è detto che i testimoni non possono presenziare e certificare l'atto che si pattuisce, se essi sono parenti fino al terzo grado collaterale. Il terzo grado collaterale, o signori, in certi comuni dove metà della popolazione ha il medesimo nome patronimico, dove metà della popolazione ha proprio lo stesso sangue nelle vene, è rendere impossibile l'atto notarile.

Il secondo grado collaterale sarebbe, oltre che sufficiente, anche una garanzia di poter condurre a termine un atto notarile in qualunque anche più ristretto comune.

Su questo abbiamo molteplici lagnanze degli stessi notai.

Di più l'articolo 43 ordina che a tutte le pagine (se l'atto è molteplice), a tutti i fogli, sia apposta la sottoscrizione dai testimoni, dalle parti, da tutti coloro insomma, i quali possono essere intervenuti; come garanzia della interpretazione delle parole (*Conversazione al banco della Commissione*) che vi sono comprese. Ciò che costituisce una difficoltà fra le parti, che potrebbe essere eliminata colla firma del notaio stesso su tutti i fogli, anche quando le parti non siano più di sei.

Immaginate, o signori, il caso di quei certi poveri montanari, i quali hanno imparato a stento a tracciare il loro nome, e che si ritiene per ciò che sappiano scrivere; supponete che debbano firmare un atto di divisione di una famiglia, e che questo atto porti 15 o 20 fogli (poca roba!) e che i testimoni debbano firmare tutti questi fogli di carta, insieme con le parti, mentre le parti stesse, ignoranti di scrittura pongono un tempo enorme per addovere a questa firma; che ne accadrà?

Nè accadrà quello che è accaduto e accade, o signori, ogni giorno; che non si trovino testimoni nei piccoli centri. Imperocchè dal notaio si fugge, se è possibile fuggirlo, e ciò perchè il fare una testimonianza, che una volta importava una mezz'ora, oggi può importare perdita di giornate intere quando l'atto sia lungo. E del resto, o signori, la fede pubblica non ha aumentato per questo. Gli atti pubblici che una volta si ricevevano colla semplice firma del notaio alla fine del documento (ed era una garanzia sufficiente) non hanno prodotto tali danni che si sia sentita la necessità di misure così rigorose.

Io ho detto tutto quello che aveva in animo di dire su questa legge, non perchè io non la creda buona, ma perchè mi pare che ancora si possa migliorarla.

Spero che le mie parole non saranno state vane, e che nell'esame degli articoli, qualcuno sosterrà le proposte, che io ho avuto in pregio di fare.

PRESIDENTE. Siccome mi pare che ella faccia delle proposte di emendamenti, così la prego di mandarle scritte alla presidenza.

Non essendovi nessun altro oratore iscritto...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per verità dopo che l'onorevole Guala si era iscritto per parlare in favore, io ho stentato a comprendere il tono del suo discorso e delle varie osservazioni portate contro il complesso di questa legge. Come la Camera conosce, nel 1875 una legge riordinò per tutto il regno l'importante istituto del notariato, il quale